



LEGGE 31 ottobre 1988 n.107 (pubblicata l'8/11/1988)

Disposizioni per l'incentivazione di insediamenti alberghieri e infrastrutture di interesse pubblico.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata

dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 31 ottobre 1988.

Art. 1

Allo scopo di potenziare, qualificare e diversificare l'offerta turistica quale componente del reddito del Paese, di elevarne l'immagine sul mercato nazionale ed internazionale e di incentivare l'iniziativa privata in tale settore, sono stabilite le agevolazioni fiscali di cui ai successivi articoli.

Art. 2

Sono esenti dall'imposta generale sul reddito nella misura del 50% e per la durata di anni 10 dall'inizio della loro attività le imprese che realizzino, nell'osservanza delle normative urbanistiche ed edilizie vigenti, nuovi impianti alberghieri di categoria superiore secondo le classificazioni internazionali.

Art. 3

Sono esenti dall'imposta generale sul reddito nella misura del 50% e per la durata di 7 anni le imprese che operino una ristrutturazione delle attività alberghiere o ristorative esistenti, al fine di conseguire il riconoscimento di categoria superiore rispetto alla precedente classificazione di cui all'art. 2.

Art. 4

Sono esenti dall'imposta generale sul reddito nella misura del 50% e per la durata di anni 5 le imprese che attuino una ristrutturazione degli impianti alberghieri, al fine di conseguire un raddoppio delle capacità ricettizie precedenti.

Art. 5

Le esenzioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono elevate al 70% dell'imposta generale sui redditi per le corrispondenti durate, qualora, i rispettivi soggetti di imposta entro i due anni successivi al

riconoscimento della esenzione principale garantiscono una occupazione media annua non inferiore a 15 unità.

La esenzione di cui al comma precedente decade qualora l'impresa effettui riduzioni di personale che determinino la flessione della occupazione media annua al di sotto dei livelli indicati al comma precedente.

Qualora l'impresa alberghiera o ristorativa sia gestita da soggetto d'imposta diverso da quello che ha realizzato l'insediamento o la ristrutturazione o l'ampliamento, l'esenzione di imposta a titolo di promozione dell'occupazione sarà del 20%, per le durate rispettivamente stabilite dagli articoli 2, 3 e 4.

Art. 6

Sono soggette alla esenzione del 100% dell'imposta generale sul reddito per la durata di 10 anni dall'inizio della loro attività le imprese che realizzino progetti complessivi i quali, accanto alla costruzione di nuovi impianti alberghieri di categoria superiore, comportino la realizzazione di strutture sportive od iniziative permanenti nei settori produttivo o terziario, in grado di caratterizzare positivamente lo sviluppo del Paese e di qualificarne l'immagine sul piano nazionale ed internazionale.

Art. 7

Sono soggetti alla esenzione del 100% dell'imposta generale sul reddito per la durata di 10 anni dall'inizio della loro attività i soggetti d'imposta che realizzino infrastrutture di interesse pubblico attraverso Convenzioni con lo Stato.

Art. 8

Le esenzioni di cui ai precedenti articoli sono deliberate dal Congresso di Stato.

Art. 9

La domanda per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali di cui ai precedenti articoli deve essere rivolta all'Ufficio Industria corredata:

- a) dal progetto esecutivo approvato dei singoli edifici od impianti e dalla documentazione attestante il precedente stato degli immobili rilasciata dall'Ufficio Urbanistica nel caso previsto dagli articoli 3 e 4;
- b) dal certificato di abitabilità rilasciato dalla Commissione Tecnica Edilizia;
- c) dall'attestazione della categoria dell'impianto alberghiero o ristorativo rilasciata dai competenti Organi dello Stato; nonchè

da ogni altro elemento che l'impresa intenda evidenziare.

La domanda per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 5 deve essere corredata dalla documentazione degli Uffici del Lavoro attestante l'occupazione di personale nei termini ivi previsti.

Art. 10

La realizzazione degli insediamenti alberghieri e delle infrastrutture di interesse pubblico di cui alla presente legge, è esente dal pagamento degli oneri di concessione edilizia previsti dalle leggi vigenti.

Art. 11

La presente legge entra in vigore il 5° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 3 novembre 1988/1688 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Luciano Cardelli - Reves Salvatori

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva